

SEZIONI RIUNITE IN SEDE GIURISDIZIONALE IN SPECIALE COMPOSIZIONE

Sentenza n. 41/2017/EL depositata in data 06/12/2017

RICORSO: per l'annullamento e/o la riforma della delibera n. 157/2017/PRSP, adottata dalla Sezione regionale del controllo della Corte dei conti per la Toscana e depositata in data 6 luglio, con la quale non sono stati ritenuti idonei i provvedimenti adottati dal Comune, a seguito della precedente delibera e conseguentemente è stato imposto all'ente locale di provvedere al necessario finanziamento con gli ordinari strumenti previsti dall'art. 188 e 193 del Tuel, invece che con le modalità ed i tempi previsti dall'art. 2 del Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno del 2 aprile 2015.

RICORRENTE:

Comune di Porto Azzurro, in persona del Sindaco *pro tempore*.

RESISTENTI:

Procura generale della Corte dei conti, Procura regionale per la Toscana presso la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Toscana, Ministero dell'economia e delle finanze – Commissione per la finanza e gli organi degli enti locali, Prefettura di Livorno – Ufficio territoriale del Governo, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Consiglio delle Autonomie locali della Regione toscana.

QUESTIONE RISOLTA: decadenza, disposta nei confronti dell'ente locale, dalla procedura straordinaria, prevista dall'art. 2 del D.M. 2 aprile 2015, e relativa alla ripartizione del disavanzo in rate annuali costanti per un massimo di trent'anni.

PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA

Le Sezioni riunite hanno disposto che <<il ripiano trentennale del “maggior disavanzo” appare misura talmente straordinaria da venire meno in seguito ad eventuali inadempienze informative posto che in tal senso appaiono orientati sia il disposto dell'ultimo comma dell'art. 3, comma 15, del D.lgs. n. 118/2011 che il Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, emanato di concerto con il Ministero dell'Interno in data 19 dicembre 2016>>, aggiungendo, a tal riguardo, che <<deve, quindi, a maggior ragione, reputarsi corretto che la definizione agevolata della modalità di recupero del maggior disavanzo da riaccertamento straordinario possa venire meno nelle ipotesi di errata, mancata determinazione o inadempimento all'obbligo imposto dalla Sezione regionale ai sensi del comma 3 dell'art. 148 bis del TUEL di intraprendere le opportune misure correttive per l'esatta quantificazione dei dati necessari per un corretto passaggio al nuovo sistema di armonizzazione >>.

Nel caso di specie, il giudice contabile ha, quindi, statuito che <<l'ente decada dal “beneficio” offerto della ripartizione del disavanzo in rate annuali costanti per un massimo di anni trenta>>, atteso che <<l'ammissione è stata fatta a suo tempo sulla base di dati contabili peraltro non corretti>>, per cui è corretto che <<l'ente provveda al ripiano dell'*extra* deficit e all'effettivo reperimento delle risorse occorrenti, al fine di consentire il riassorbimento del disavanzo accertato utilizzando gli ordinari strumenti di cui agli artt. 188 e 193 TUEL e, nel contempo, al riassorbimento annuale del disavanzo proveniente dal piano di riequilibrio decennale in atto>>.

ABSTRACT

È possibile ravvisare, nel *corpus iuris* della sentenza, la trattazione di tre macrotematiche di fondo relative *in primis* all'esatto inquadramento del concetto di delibere giustiziabili, in conformità a quanto disposto dalla sent. n. 39 del 2014 della Corte costituzionale, *in secundis* alla piena osservanza del principio del contraddittorio nell'ambito del procedimento di controllo ed, infine, alla doglianza, più sostanziale, caratterizzata dalla decadenza dell'ente di avvalersi del beneficio della ripartizione del disavanzo in rate annuali costanti per un massimo di trent'anni.

Con riferimento alla prima questione, il Collegio ha ribadito l'assunto in forza del quale la giustiziabilità della delibera, emessa da una Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, viene riconosciuta ed accordata dall'ordinamento contabile, qualora il provvedimento abbia carattere prescrittivo o interdittivo, con conseguente lesione di posizioni qualificate dell'ente locale. Pertanto, solo la produzione di effetti "imperativi" ed "inibitori", scaturenti da tali deliberazioni, consente l'esercizio della tutela giurisdizionale, precludendola, invece, con riguardo a tutte le restanti tipologie di delibere, per le quali i loro effetti non si riverberano sulla sfera dell'autonomia dell'ente controllato.

Le Sezioni riunite hanno poi affrontato e risolto la tematica concernente la necessità di garantire il rispetto del principio del contraddittorio, anche in sede di procedimento di controllo, riscontrando, nel caso di specie, la sua piena soddisfazione e puntualizzando l'ulteriore corollario secondo cui <<*l'eventuale lesione del contraddittorio rileva, generalmente, nei casi in cui la parte interessata sia in grado di dimostrare che la sua effettuazione avrebbe determinato una diversa valutazione della vicenda*>>.

Infine, la questione della preclusione disposta nei confronti del Comune ed attinente alla possibilità di ricorrere alla ripartizione del disavanzo in rate annuali, per il periodo massimo di trent'anni, costituisce il profilo di merito su cui il giudice contabile si è particolarmente soffermato.

Muovendo, infatti, dalla premessa sistematica che, in ordine al ripiano trentennale del "maggior disavanzo", la procedura prevista dall'art. 2 del D.M. 2 aprile 2015 presenta natura straordinaria e che il presupposto operativo per l'attivazione della stessa, da parte dell'ente, è rappresentato da una corretta quantificazione non solo del fondo crediti di dubbia esigibilità, ma anche della parte vincolata riservata agli investimenti, nonché dello *stock* di debiti di finanziamento complessivamente considerato nel conto del patrimonio, le Sezioni riunite hanno decretato che l'ente decade dalla suddetta procedura, in quanto non ha provveduto né a rimuovere le irregolarità rilevate in sede di controllo, né a definire correttamente il maggior disavanzo, attesa la mancata correzione delle scritture contabili che era tenuto ad apportare.

Tale errata determinazione delle prescritte operazioni contabili ovvero la loro mancata modificazione in sede di rendicontazione ad opera dell'ente ha, quindi, comportato il venir meno dell'applicazione della definizione agevolata delle modalità di recupero del maggior disavanzo da riaccertamento straordinario, con conseguente reviviscenza degli ordinari strumenti previsti dagli artt. 188 e 193 del TUEL, al fine di consentire il riassorbimento del disavanzo accertato.